

Pasquale Nascenti*

Uno stallo indefinito. Il reclutamento dei docenti di religione cattolica: status quo e prospettive

Parole chiave: insegnamento della religione cattolica; reclutamento docenti; qualificazione professionale; status giuridico; concorsi

Il reclutamento dei docenti di religione cattolica fa riferimento ad una triplice normativa – quella canonica, quella concordataria, quella statale – importante da conoscere per approcciarsi correttamente al loro status giuridico. Il presente articolo, dopo aver rapidamente illustrato il quadro legislativo di fondo, affronta alcuni nodi cruciali del loro reclutamento, quali l'idoneità diocesana, i titoli di qualificazione professionale e la procedura concorsuale derivante dalla normativa sul loro status giuridico. In particolare, su quest'ultimo elemento sono offerte delle riflessioni attuali sulla normativa più recente tentando di far dialogare la parte storico-normativa con le istanze provenienti dal mondo del lavoro.

Keywords: catholic religion's teaching; teacher's recruitment; academic qualification; legal status; contests

Catholic religion's teachers recruitment concerns to three kind of law – canonical, ecclesiastical, civil – important to know in order to properly approach their legal status. This paper, after having quickly illustrated the basic law, addresses some crucial issues in their recruitment, as the diocesan suitability, the academic qualification and the contest deriving from their legal status. In particular in the latter element are offered some considerations on the most recent legislation, attempting to make the historical-normative part dialogue with requests from the world of work.

1. Inquadramento giuridico

Inquadrare, seppur rapidamente, l'assetto normativo di riferimento dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) in Italia risulta senz'altro utile per le riflessioni che seguono¹. Tale assetto trova il suo fondamentale riferimento nella L. 121 del 21 marzo 1985 con la quale è stata data esecuzione alle modifiche apportate al Concordato Lateranense del 1929 dall'Accordo intervenuto il 18 febbraio 1984 fra lo Stato italiano e la Santa sede che ha inserito l'IRC «nel quadro delle finalità della scuola» e dal successivo D.P.R. 751 del 16 dicembre 1985 che ha resa esecutiva l'Intesa

* Insegnante di religione della scuola primaria.

¹ Per un approccio generale alla materia si veda: Conferenza Episcopale Italiana: Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica, *Insegnamento della religione cattolica: il nuovo profilo*, La Scuola, Brescia 2006; S. Ciatelli, *Guida all'insegnamento della religione cattolica secondo le nuove indicazioni*, La Scuola, Brescia 2015; S. Ciatelli - G. Malizia (a cura), *Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull'insegnamento della religione cattolica in Italia a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Elle Di Ci, Torino 2017.

raggiunta tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'IRC nelle scuole pubbliche. L'obbligo di assicurare l'IRC nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado è adempiuto, art. 9 comma 2 dell'Accordo con la Santa sede e punto 5 del Protocollo addizionale, con il ricorso a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati d'intesa con quest'ultima.

A tale primo quadro normativo ha fatto seguito la L. 186 del 18 luglio 2003 che ha istituito due distinti ruoli regionali del personale di religione articolati per ambiti territoriali coincidenti con le diocesi e corrispondenti ai due cicli scolastici previsti dall'ordinamento. Inoltre, la consistenza dell'organico è determinata nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti. Su tale quota di posti funzionanti sono possibili le immissioni in ruolo che avvengono all'esito di specifiche procedure concorsuali. In particolare, l'accesso ai ruoli di insegnamento avviene in base a quanto previsto dall'art. 3 della L. 186 del 2003, di norma con un concorso ordinario con frequenza triennale tenuto conto dei titoli di studio richiesti in base all'aggiornata Intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della CEI per l'IRC nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno del 2012 e recepita con D.P.R. 175 del 20 agosto 2012. L'art. 5 della medesima legge ha previsto che solo il primo concorso per titoli ed esami fosse riservato ai docenti con un quadriennio di servizio attivo ed è quanto in effetti è avvenuto nel 2004 con conseguente adozione di graduatoria di merito (più propriamente elenchi di merito) avente validità triennale quindi fino al 2007. A tale primo concorso non hanno poi fatto seguito ulteriori procedure selettive.

In conformità a tale quadro di riferimento è intervenuto il recente D.L. 126 del 29 ottobre 2019 convertito dalla L. 159 del 20 dicembre 2019 con l'art. 1 bis commi 1 e 2 il quale ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione entro l'anno 2020 previa intesa con il Presidente della CEI a bandire un concorso per la copertura dei posti per l'IRC che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Il medesimo articolo prevede inoltre che nelle more dell'espletamento del nuovo concorso continuino ad essere effettuate le immissioni in ruolo mediante lo scorrimento delle graduatorie generali di merito del precedente concorso del 2004 sopra citato. A tal proposito il Ministero, in attesa della sottoscrizione della prevista intesa, ha avviato il 12 maggio scorso uno specifico monitoraggio per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali al fine di verificare l'attuale stato delle graduatorie del 2004, in modo da potersi procedere, medio termine, qualora la procedura concorsuale non si svolga e termini per il 2020 con lo scorrimento delle stesse come richiesto dal legislatore. Il D.M. 93 del'8 agosto 2020 ha

autorizzato l'effettiva immissione in ruolo di una parte esigua di docenti: soltanto 472 unità rispetto ai quasi 2.000 insegnanti² ancora presenti in graduatoria.

Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo occorre evidenziare che l'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la CEI rappresenta il presupposto giuridico necessario all'avvio di un nuovo concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche. A tale riguardo nel giugno scorso si è costituito un Tavolo di lavoro³ aperto e permanente con l'intento che possa non solo raggiungere quella intesa prevista per il nuovo concorso ma anche affrontare le altre problematiche inerenti l'IRC.

All'interno di tale quadro normativo si possono collocare una serie di riflessioni più o meno trasversali che toccano alcuni degli aspetti fondamentali dell'IRC e che hanno avuto un posto di rilievo nel dibattito, anche recente, che spesso ha circondato la disciplina.

2. Il nodo dell'idoneità

Caratteristica che contraddistingue il docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, significata dall'idoneità all'insegnamento⁴, idoneità che viene certificata dal vescovo della diocesi nella quale il docente insegna. Tale necessaria qualifica, che non contrasta né si sovrappone alla normativa statale, garantisce, a norma del Diritto canonico (canoni 804 e 805) che il docente di religione sia retto per dottrina, ineccepibile nella testimonianza cristiana e che possieda quella serie di abilità pedagogiche necessarie per svolgere il suo lavoro.

La 34° Assemblea generale della CEI tenutasi a Roma nel 1991 ha meglio definito i tre elementi. Tra questi requisiti, la retta dottrina, che attesta la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, è oggi per lo più attestata dal conseguimento del titolo di studio previsto. La testimonianza di vita cristiana, elemento che coinvolge anche l'agire morale del docente, prevede che si viva coerentemente la fede professata senza comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica. L'abilità pedagogica, infine, novità

² Il D.M. 93/2020 riferisce, per la precisione, di 1.914 docenti. Tra le regioni elencate non era stata inizialmente inclusa la Toscana, nonostante vi fossero idonei in graduatoria. L'azione sindacale ha spinto ad una riconsiderazione della graduatoria e alla pubblicazione del D.M. 145 del 20 ottobre 2020, con il quale si autorizzano le immissioni in ruolo di 23 docenti per quella regione.

³ G. Pasqualin Traversa, *Insegnamento religione cattolica: al via Tavolo Miur-Cei. Don Saottini (Servizio nazionale): "Per approfondimento tematiche e intesa su prossimo concorso docenti"*, «SIR Agenzia d'informazione», 19 giugno 2020.

⁴ Cfr. G. Surace, *L'insegnante di religione cattolica: status, idoneità e revoca*, Aracne, Roma 2012.

introdotta dal Diritto canonico del 1983 e assente in quello precedente, è intesa qui come adeguata capacità di insegnare.

L' idoneità diocesana, presente fin dal Concordato del 1929, è rimasta sostanzialmente immutata nel tempo, è ad oggi requisito indispensabile e garantisce che il docente possieda un' appropriata formazione culturale e sia in grado di trasmettere con l' insegnamento i contenuti confessionali della disciplina nella maniera didatticamente più opportuna. Non esistono procedure uniformi tra tutte le diocesi italiane per il rilascio dell' idoneità essendo questa legata esclusivamente alle prerogative dell' Ordinario diocesano e dei suoi delegati. Essa però, una volta riconosciuta, ha carattere permanente, salvo revoca da attuarsi attraverso un apposito processo canonico avviato dall' autorità ecclesiastica. Tale processo di revoca avviene esclusivamente all' interno della sfera di competenza dell' autorità ecclesiale nella quale l' autorità statale non ha nessun margine di intervento, anche se il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6133 della sez. VI del 23 marzo 2000 ha riconosciuto l' idoneità come «atto endoprocedimentale finalizzato all' atto di nomina che resta di competenza dell' autorità scolastica italiana» e dunque essa non può venir meno «ad un riscontro del corretto esercizio del potere secondo criteri di «ragionevolezza e di non arbitrarietà»».

Le trasformazioni enormi che ha vissuto la scuola⁵ e le diversità di reclutamento del corpo docente che si sono susseguite negli anni non hanno intaccato la validità dell' idoneità diocesana la quale, ancora oggi, rimane una necessaria *conditio sine qua non* per il reclutamento del docente di religione. Ciononostante, tale evoluzione storica e normativa ha posto – e continua a porre – degli interessanti interrogativi proprio sull' idoneità diocesana colta nelle sue possibili sfaccettature. Una di queste sfumature è data dall' accostamento, non infrequente, tra idoneità diocesana e abilitazione all' insegnamento.

Da un lato la Costituzione riserva la necessità dell' acquisizione di un' abilitazione all' esercizio di una libera professione, dall' altro tale requisito non è mai mancato nella storia del reclutamento dei docenti in Italia. Nei decenni la normativa ha alternato alle tradizionali procedure di reclutamento concorsuali anche quei percorsi (S.S.I.S., T.F.A., F.I.T., questi ultimi mai definitivamente decollati) che si concludevano con un esame finale. Il superamento di tali procedure attestava, grossomodo, l' acquisizione dell' abilitazione all' insegnamento che dava diritto all' immissione in ruolo o anche all' inserimento in una graduatoria di livello superiore rispetto a quella destinata ai docenti non abilitati. Vale la pena

⁵ Cfr. F. Magni, *Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti in Italia. Percorso storico e prospettive pedagogiche*, Studium, Roma 2019.

aggiungere che di per sé il titolo di studio valido per accedere all'insegnamento non è mai stato considerato in sé, almeno dal 1924 ad oggi, titolo abilitante, fatta eccezione per il diploma magistrale conseguito entro il 2002 e per il titolo universitario che ad esso si è sostituito come valido per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, cioè la laurea in Scienze della formazione primaria. L'insegnante di religione è stato completamente tagliato fuori da tali riforme per almeno un cinquantennio. Eppure, la costante presenza dell'idoneità diocesana come necessaria qualifica all'IRC ha reso l'idoneità stessa, nella normativa e nella giurisprudenza che si è consolidata nei decenni come "abilitante" all'IRC, anche se i due concetti non sembrano immediatamente sovrapponibili. Su questa linea è di notevole interesse il parere n. 76 del Consiglio di Stato sez. I del 4 marzo del 1958 il quale, in regime veteroconcordatario, di fronte all'idoneità, unico requisito all'epoca valido per insegnare religione, attribuiva alla stessa valore equivalente all'abilitazione all'insegnamento conseguita dagli altri docenti nelle rispettive discipline; a tale parere così autorevole ne hanno fatto seguito altri, inizialmente dello stesso indirizzo, successivamente discostandosene. Interessante è anche la Nota della CEI "Insegnare religione cattolica oggi" pubblicata nel 1991, a seguito dell'Accordo di Revisione del 1984, che sottolineava (art. 22) come l'idoneità diocesana «non sia paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica poiché essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola».

Tale assetto è rimasto immutato anche con l'introduzione della L. 186 del 18 luglio 2003⁶: l'idoneità diocesana è stata requisito essenziale per la partecipazione al primo concorso voluto dalla legge. La riflessione si è però ampliata: l'idoneità diocesana, la quale è senz'altro titolo indispensabile all'IRC, può essere considerata titolo valido per l'immissione nei ruoli dello Stato assolvendo il dettato costituzionale (art. 97)? Non è possibile rispondere esaustivamente in questa sede ma sembrerebbe che sul piano giuridico la risposta sia senz'altro negativa⁷, seppur sia indispensabile, per una valutazione a tutto tondo della questione, non omettere altri piani di riflessione, non da ultimo quello sindacale.

⁶ A. Bettetini, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica» 39 (2012).

⁷ M. Madonna, *Insegnanti e insegnamento della religione cattolica nella recente giurisprudenza amministrativa*, «Il diritto ecclesiastico» 1-2 (2010), pp. 339-347.

3. Il profilo di qualificazione professionale

Il Protocollo addizionale all'Accordo di Revisione del 1984 introduceva un importante elemento nella storia dei docenti di religione: la necessità di uno specifico profilo di qualificazione professionale⁸. Fino ad allora i docenti di religione venivano selezionati esclusivamente in base all'idoneità diocesana, perché molto attivi in ambito parrocchiale, magari come catechisti, o piuttosto, come molto spesso accadeva, perché in possesso di altri titoli di studio conseguiti in discipline ritenute affini, come filosofia e storia. Non è da dimenticare che per decenni in cattedra si è seduto "don Camillo", il parroco di turno, in possesso di titoli teologici pertinenti alla propria formazione sacerdotale. La progressiva laicizzazione del corpo docente e l'adeguamento agli standard formativi universitari ed europei hanno reso necessario introdurre una maggiore qualificazione del profilo professionale. In concreto, il Protocollo addizionale demandava a successive Intese tra la CEI e il Ministero dell'Istruzione la facoltà di specificare nel dettaglio la tipologia dei titoli da acquisire. La prima Intesa si realizzò con D.P.R. 751 del 16 dicembre 1985. All'epoca, il livello di qualificazione degli insegnanti delle altre materie differiva a seconda dell'ordine scolastico, laurea per la scuola secondaria e diploma magistrale nella scuola primaria (o il solo diploma triennale nella scuola materna dell'epoca); per gli insegnanti di religione era stato previsto un sistema misto di titoli statali ed ecclesiastici (vedi tabella sottostante).

Il D.P.R. n. 175 del 20 agosto 2012, anche a seguito della riforma dei titoli attuata per le altre discipline che prevedeva un titolo universitario per l'insegnamento in tutte le scuole, ha elevato e unificato la formazione iniziale degli insegnanti di religione di ogni ordine e grado. Assistiamo alla trasformazione dei corsi di Magistero quadriennali in corsi di laurea (triennale) per la formazione teologica di base e all'introduzione di una laurea magistrale (biennale) per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali. I titoli teologici non hanno perduto il loro valore ma la laurea magistrale in Scienze religiose costituisce e costituirà per il futuro percorso preferenziale per l'IRC.

L'Intesa del 1985 aveva previsto l'obbligo del possesso del titolo di studio a partire dal 1990, l'Intesa del 2012 ha previsto una fase transitoria quinquennale, chiedendo l'obbligo soltanto a partire dal 2017. Rimangono definitivamente in regola e senza alcun obbligo i docenti che in possesso

⁸ S. Attollino, *La nuova qualificazione dei docenti di religione: note a margine del D.P.R. n. 175 del 2012*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica», 41 (2013).

dei titoli previsti dall'Intesa del 1985 hanno prestato almeno un anno di servizio entro il 2017.

Infine, occorre riportare che i titoli conseguiti presso le Università Pontificie e gli Istituti Superiori di Scienze religiose beneficiano del riconoscimento civile dell'autorità italiana previsto dal D.P.R. 175 del 2 febbraio 1994 e dal D.P.R. 63 del 27 maggio 2019, tramite apposita procedura. Anche per il titolo di dottorato di ricerca è possibile beneficiare del riconoscimento civile alle condizioni previste dal D.P.R. 382 del'11 luglio 1980.

La seguente tabella comparativa⁹ fornirà una sintesi di confronto con maggiore chiarezza.

PROFILI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI IDR (al titolo va sempre abbinata l'idoneità diocesana)		
TITOLI PREVISTI DALL'INTESA DEL 1985	TITOLI PREVISTI DALL'INTESA DEL 2012	RICONOSCIMENTO CIVILE
Scuola dell'infanzia e scuola primaria		
<i>Insegnanti di classe o sezione:</i> - frequenza dell'IRC nella scuola o istituto magistrale oppure - essere in servizio nella scuola materna o elementare dall'a.s. 1985-1986 <i>Idr specialisti:</i> - diploma di scuola o istituto magistrale con frequenza dell'IRC oppure - qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore unito almeno a un diploma triennale di Scienze religiose oppure - essere sacerdoti o diaconi, oppure essere religiosi forniti di diploma triennale di Scienze religiose	<i>Insegnanti di classe o sezione:</i> - aver impartito IRC per almeno un anno nel corso del quinquennio 2007-2012 oppure - master di secondo livello per l'IRC approvato dalla CEI <i>Idr specialisti:</i> - dottorato o licenza o baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche oppure - attestato di compimento degli studi teologici in un seminario maggiore oppure - laurea magistrale in Scienze religiose, oppure	- il dottorato di ricerca ottiene il riconoscimento civile con un titolo di pari grado. - la licenza in Teologia ottiene il riconoscimento civile di laurea quadriennale vecchio ordinamento ¹⁰ - il baccalaureato in Teologia ottiene il riconoscimento civile di diploma universitario triennale - la laurea in Scienze religiose ottiene il riconoscimento civile di laurea triennale - la laurea magistrale in Scienze religiose ottiene il riconoscimento civile di laurea magistrale

⁹ Per la sua impostazione si è debitori verso: S. Cicatelli, *Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado*, Queriniana, Brescia 2012⁷.

¹⁰ Va specificato che al momento della promulgazione del D.P.R. 175/1994 la procedura prevedeva il riconoscimento civile della licenza in Teologia come laurea quadriennale vecchio ordinamento ex lege 341/1990. Successivamente alle riforme universitarie italiane, si ha contezza di procedure avviate in tempi recenti che si sono concluse con il riconoscimento civile del titolo come laurea magistrale ex lege 240/2010.

oppure cinque anni di servizio nell'IRC svolti anche senza continuità entro l'a.s. 85-86	- qualificazione riconosciuta dalla CEI attuazione del can 804,1 del CIC solo per sacerdoti diaconi e religiosi/e	
Scuola secondaria di I e II grado		
- dottorato o licenza o baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche oppure - attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore oppure - diploma quadriennale di Magistero in Scienze religiose oppure - qualsiasi diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano unito a un diploma triennale di Scienze religiose oppure - cinque anni di servizio nell'IRC svolti entro l'a.s. 85-86	- dottorato o licenza o baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche oppure - attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore oppure - laurea magistrale in Scienze religiose	- il dottorato di ricerca ottiene il riconoscimento civile con un titolo di pari grado. - la licenza in Teologia ottiene il riconoscimento civile di laurea quadriennale vecchio ordinamento - il baccalaureato in Teologia ottiene il riconoscimento civile di diploma universitario triennale - la laurea in Scienze religiose ottiene il riconoscimento civile di laurea triennale - la laurea magistrale in Scienze religiose ottiene il riconoscimento civile di laurea magistrale

4. Il concorso

Un concorso per l'immissione nei ruoli dello Stato è stata una vera novità nella storia dell'IRC. Gli insegnanti di religione sembravano essere condannati al precariato endemico dalla L. 824 del 5 giugno 1930 che stabiliva l'affidamento di incarichi all'inizio dell'anno scolastico. La questione di una stabilizzazione del personale docente di religione e, in generale, del suo status giuridico, era già stata posta all'alba dell'Accordo di Revisione del 1984 e le numerose proposte di legge¹¹ che furono formulate successivamente, senza però approdare a nulla di fatto, mostravano che la questione non era più rimandabile. Durante la XIV legislatura il progetto di legge di iniziativa governativa diventata poi la L. 186 del 18 luglio 2003 "Norme sullo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" fu la

¹¹ G. Giovetti, *Lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Alcuni appunti sulle iniziative legislative della XIII legislatura*, «Il diritto ecclesiastico» 4 (1997), pp. 997-1022.

proposta che raccolse maggiori consensi venendo approvata dalla maggioranza politica dell'epoca, con l'appoggio di parte dell'opposizione. Il primo concorso che ne derivò, bandito il 2 febbraio 2004, fu un concorso riservato ai docenti di religione, provvisti dei titoli di studio previsti e di certificazione d'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano, che avevano svolto nell'IRC quattro anni continuativi nel precedente decennio. Successivamente al primo, erano stati previsti dalla normativa concorsi di natura perfettamente ordinaria, da bandire con regolarità triennale. L'idea del legislatore era quindi quella di sanare il precariato storico con un concorso riservato e provvedere regolarmente alle immissioni in ruolo. Ad oggi, però, non è stata effettuata alcuna procedura concorsuale così come prevista dalla legge. Dei circa 18.300 docenti idonei vincitori delle procedure concorsuali del 2004 furono immesse in ruolo circa 15.500 unità, distribuite in tre scaglioni annui: 2005-2006-2007¹². Da allora, i rimanenti idonei (una buona parte dei quali ormai collocati in quiescenza) attendono la legittima immissione in ruolo.

Le ragioni di tale stallo indefinito potrebbero essere ricercate tra le seguenti riflessioni.

La natura facoltativa della disciplina e il lento ma costante calo degli alunni che se ne avvalgono (che ad oggi si assesta a circa l'85% degli studenti italiani) potrebbe ingenerare il timore di immettere in ruolo più docenti di quelli che effettivamente ne occorrono. Tale preoccupazione è stata risolta "in radice" dalla L. 186 del 2003 che ha stabilito che il contingente dei posti da occupare con personale assunto a tempo indeterminato non sia del 100% dei posti vacanti e disponibili ma del 70%.

L'unica ragione che sembra sottostare al mancato bando di un nuovo concorso è da ricercare nella mancanza di volontà politica, dal 2003 ad oggi, che ha riguardato i governi che si sono succeduti indipendentemente dal colore politico. Tale omissione ha prodotto notevoli conseguenze negative, specialmente in termini di aumento del precariato che la L. 186 del 2003 aveva, almeno in buona parte, risanato. La sacca di docenti a tempo determinato si è ingigantita. Ormai quasi nessuna diocesi può vantare un contingente di ruolo pari al 70% previsto dalla normativa; anzi, in molte regioni italiane le percentuali si sono addirittura capovolte: 30% docenti di ruolo e 70% docenti precari a tempo determinato.

Anche i docenti idonei al concorso del 2004 hanno subito una lunga fase di stallo. Le numerose proposte presentate da varie forze politiche e sindacali ai fini dello scorrimento della loro graduatoria non hanno avuto

¹² S. Ciatelli, *Quanti sono gli Idr? I numeri dell'organico Irc*, «Religione e scuola. Rivista dell'insegnante di religione» 5 (2005), pp. 73-84.

successo, con un risultato tremendo: alcuni docenti di religione sono precari da più di trent'anni di lavoro.

A smuovere tale situazione di stallo è intervenuto l'art. 1 bis del D.L. 126 del 2019 convertito nella L. 159 del 2019 il quale ha autorizzato il bando di un nuovo concorso¹³ per i docenti di religione, previa intesa da realizzarsi tra Ministero dell'Istruzione e il Presidente della CEI. Tale concorso, del quale non viene specificata la tipologia, prevede una riserva di posti del 50% per i docenti con tre annualità, anche non consecutive, di servizio nell'IRC. Contestualmente viene disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso del 2004.

Riguardo a quest'ultimo punto, grande delusione è stata segnalata dai docenti quando sono state autorizzate un numero di immissioni in ruolo di poco superiori al turn over annuale dei pensionamenti: soltanto 472 unità rispetto ai circa 2.000 docenti bloccati in graduatoria. Non si capisce per quale specifico motivo non sia stata ottemperata la legge, esaurendo quella graduatoria, laddove sia possibile farlo (e risulta sia possibile farlo per un terzo delle regioni), provvedendo a colmare il divario per raggiungere il contingente del 70% dei posti stabiliti per il ruolo. L'unica spiegazione plausibile è la politica al risparmio condotta ormai da tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, politica che non trova ragione di essere applicata verso docenti che in virtù di deroghe specifiche all'ordinamento generale, beneficiano dell'inquadramento economico previsto per i docenti a tempo indeterminato già a partire dal quinto anno di incarico. La loro immissione in ruolo sarebbe, di fatto, ad invarianza di spesa.

In riferimento alle altre parti dell'art. 1 bis, non vorrei soffermarmi troppo sul fatto che l'intesa prevista sia un atto del tutto inusitato per il regime pattizio¹⁴, l'ultimo e unico concorso per insegnanti di religione non è stato, infatti, premesso da un'intesa del genere, in considerazione del fatto che un bando statale per dipendenti pubblici mi sembra esuli dalla materia regolata dalla L. 121 del 1985 che ratifica l'Accordo di Revisione del Concordato e dalle successive Intese tra CEI e Ministero dell'Istruzione. Il vero punto debole dell'articolo riguarda, a mio modesto parere, l'apertura a coloro che hanno meno di 36 mesi di servizio; cioè, in altre parole: perché utilizzare lo strumento del concorso ordinario per stabilizzare docenti con 10-15-20 e forse più anni di precariato alle spalle quando per docenti di altre discipline con meno anni di servizio sono state previste procedure straordinarie? Se nella medesima procedura concorsuale partecipano

¹³ Cfr. anche: M. Pieggi - S. Ventura, *Insegnanti di religione: quale concorso?*, «Il Regno», 24 febbraio 2020.

¹⁴ S. Ciatelli, *Finalmente il concorso? «L'ora di religione»*, 4-5 (2020), pp. 16-17.

indistintamente docenti con o senza pregresso servizio, si corre il rischio che docenti con anni di servizio possano perdere il posto o, nella migliore delle ipotesi vedersi costretti al part-time forzoso. Non si tratta qui di temere di fronte a quella aleatorietà che una procedura concorsuale selettiva porta naturalmente con sé, in quanto i docenti di religione che concorrerebbero sono insegnanti “navigati”, con molti anni di servizio alle spalle, molto spesso dotati di titoli culturali e di aggiornamento ulteriori rispetto ai titoli di accesso previsti per l’IRC, docenti con incarichi di coordinamento e di responsabilità nelle istituzioni scolastiche ed ecclesiali.

Si tratta, in sintesi, di riflettere e valutare se tale proposta concorsuale sia legittima, oppure ci siano gli estremi per poter definirla una vera e propria discriminazione. A pensarci bene, la questione non è affatto nuova, essa ritorna puntualmente ogni qualvolta si parli dei docenti di religione cattolica, se, cioè, il particolare status normativo dato dall’intersecarsi di più legislazioni, quella canonica, quella concordataria e quella statale, possa continuare a giustificare una disparità di trattamento.

Bibliografia

- Attollino S., *La nuova qualificazione dei docenti di religione: note a margine del D.P.R. n. 175 del 2012*, <https://www.statoechiese.it/contributi/la-nuova-qualificazione-dei-docenti-di-religione-note-a-margine-del-d.p.r.->, consultato 8.11.2020.
- Bettetini A., *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, <https://www.statoechiese.it/contributi/lo-status-giuridico-degli-insegnanti-di-religione-cattolica>, consultato 8.11.2020.
- Cicatelli S., *Quanti sono gli Idr? I numeri dell’organico Irc*, «Religione e scuola. Rivista dell’insegnante di religione» 5 (2005), pp. 73-84.
- Cicatelli S., *Prontuario giuridico IRC. Raccolta commentata delle norme che regolano l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado*, Queriniana, Brescia 20127.
- Cicatelli S., *Guida all’insegnamento della religione cattolica secondo le nuove indicazioni*, La Scuola, Brescia 2015.
- Cicatelli S., *Finalmente il concorso?*, «L’ora di religione», 4-5 (2020), pp. 16-17.
- Cicatelli S. - Malizia G. (a cura), *Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull’insegnamento della religione cattolica in Italia a trent’anni dalla revisione del Concordato*, Elle Di Ci, Torino 2017.
- Conferenza Episcopale Italiana: Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica, *Insegnamento della religione cattolica: il nuovo profilo*, La Scuola, Brescia 2006;

- Giovetti G., *Lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Alcuni appunti sulle iniziative legislative della XIII legislatura*, «Il diritto ecclesiastico» 4 (1997), pp. 997-1022.
- Madonna M., *Insegnanti e insegnamento della religione cattolica nella recente giurisprudenza amministrativa*, «Il diritto ecclesiastico» 1-2 (2010), pp. 339-347.
- Magni F., *Formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti in Italia. Percorso storico e prospettive pedagogiche*, Studium, Roma 2019.
- Pasqualin Traversa G., *Insegnamento religione cattolica: al via Tavolo Miur-Cei. Don Saottini (Servizio nazionale): “Per approfondimento tematiche e intesa su prossimo concorso docenti”*, <https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/19/insegnamento-religione-cattolica-al-via-tavolo-miur-cei-don-saottini-servizio-nazionale-per-approfondimento-tematiche-e-intesa-su-prossimo-concorso-docenti/>, consultato 8.11.2020.
- Pieghi M. - Ventura S., *Insegnanti di religione: quale concorso?* <http://www.ilregno.it/ospite/insegnanti-di-religione-quale-concorso-massimo-pieghi-sergio-ventura>, consultato 8.11.2020.
- Surace G., *L'insegnante di religione cattolica: status, idoneità e revoca*, Aracne, Roma 2012.